

OGGETTO: Opposizione alla deliberazione del Consiglio comunale n. 30 dd. 30 giugno 2025 avente ad oggetto “Impianto idroelettrico di pompaggio dal Lago di S. Giustina – Parere ai sensi del comma 1 bis dell’art. 17 bis 1 della L.P. n. 18/1976 richiesto da APRIE con nota del 18/04/2025.” pervenuta in data 11/07/2025 prot. 7149 da parte del Consigliere comunale Marco Santini.

RELAZIONE

Il Comune di Ville d’Anaunia è stato chiamato a formulare un parere sull’opera “Impianto idroelettrico di pompaggio dal Lago di S. Giustina”, proposta da Dolomiti Edison Energy, nella quale si prevede di realizzare un impianto di riqualificazione energetica mediante pompaggio dal Lago di S. Giustina ed immagazzinamento presso tre serbatoi a quota maggiore: un intervento di spiccato significato per l’epoca e il contesto del territorio di valle.

Non si tratta soltanto di un imponente investimento economico, bensì di una trasformazione di rilievo che investe questioni cruciali quali la tutela della risorsa idrica e lo sviluppo energetico. L’intervento determinerà un cambiamento definitivo e durevole nel tempo, destinato a riverberarsi favorevolmente sulla salvaguardia della montagna, sull’evoluzione dell’agricoltura e, in generale, sulla qualità della vita dell’intera comunità.

In particolare, il Sindaco pro tempore del Comune di Ville d’Anaunia è stato convocato in una conferenza dei servizi istruttoria con nota dell’Agenzia provinciale per le risorse idriche e l’energia - Servizio Gestione Risorse Idriche ed Energetiche - Ufficio Gestione Risorse idriche n. S173/2024/18.6.2-2024-57/GL-EB pervenuta in data 28/10/2024 ns. prot. n. 10602, ed in tal sede ha rilasciato alcune raccomandazioni in merito al tema della sicurezza, considerata la particolare localizzazione dell’intervento che interessa un lago artificiale ed una diga alta 152 ml, come risulta dal verbale della Conferenza di data 04 dicembre 2024.

Successivamente, con nota prot. n. PAT/RFS173 18/04/2025 0320046 l’Agenzia provinciale per le risorse idriche e l’energia (APRIE) e seguente precisazione avvenuta con nota prot. n. PAT/RFS173-05/06/2025 n. 0443253, è stato chiesto al Comune di Ville d’Anaunia l’espressione del parere ai sensi del comma 1 bis dell’art. 17 bis 1 della L.P. 18/1976 da parte del Consiglio comunale.

Si riporta la norma citata: *“Le concessioni di cui al comma 1 possono essere assentite ove la Giunta provinciale non ritenga sussistere un preminente interesse generale a carattere ambientale o paesaggistico o socio-economico incompatibile con la derivazione proposta o con gli impianti e le opere ad essa strumentali oppure un prevalente interesse pubblico ad un uso diverso delle acque. Tale valutazione comprende e sostituisce l’esame preliminare della domanda previsto dalle disposizioni regolamentari richiamate dal comma 1. Qualora la domanda risulti ammissibile ai sensi di questo comma, ai fini della valutazione di impatto ambientale del progetto degli impianti e delle opere, anche accessori o strumentali, si applica la disciplina stabilita dalla [legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28](#) (legge provinciale sulla valutazione d’impatto ambientale), e dalle relative norme regolamentari.”*

Il Consiglio comunale di Ville d’Anaunia ha espresso un parere favorevole con la deliberazione n. 30 di data 30 giugno 2025.

Il Consigliere Marco Santini con nota di protocollo n. 7149 del 11 luglio 2025 ha presentato opposizione avverso la deliberazione del Consiglio comunale n. 30 dd. 30 giugno 2025 avente ad oggetto “Impianto idroelettrico di pompaggio dal Lago di S. Giustina – Parere ai sensi del comma 1 bis dell’art. 17 bis 1 della L.P. n. 18/1976 richiesto da APRIE con nota del 18/04/2025.” per vizi di legittimità;

La Giunta comunale con deliberazione n. 156 di data 25.09.2025 ha verificato che l’opposizione pervenuta rispetta le condizioni di ammissibilità di cui al secondo comma dell’art. 50 dello Statuto

comunale ed ha quindi rimesso gli atti al Consiglio comunale per l'accoglimento od il rigetto dell'opposizione medesima.

Preliminarmente, si richiama quanto già sostenuto nella nota della Regione Trentino Alto Adige con nota 5/10/2022-0009745 - Ufficio Enti locali, elettorale e competenze ordinamentali, già peraltro conosciuta dal Consigliere stesso, "l'ordinamento degli enti locali assicura ai consiglieri comunali una serie di prerogative e di strumenti di iniziativa politico-amministrativa e di sindacato ispettivo (articolo 52 "Diritti dei consiglieri comunali" del CEL) per l'esercizio del mandato elettivo di indirizzo e controllo. Tra queste non rientra l'opposizione alle deliberazioni, che l'articolo 183, comma 5 del CEL riserva "ai cittadini".

Nel merito dell'opposizione si rileva che non è pervenuta alcuna nota di APRIE successiva a quella già citata nella quale si chiedeva al Comune di Ville d'Anaunia l'espressione del parere ai sensi del comma 1 bis dell'art. 17 bis 1 della L.P. 18/1976 da parte del Consiglio comunale. Si rileva inoltre che durante la discussione nella seduta del Consiglio comunale del 30 giugno non è stato prodotto alcun allegato su cui deliberare. Si evidenzia invece che ogni consigliere ha potuto esprimere una propria dichiarazione di voto e che la delibera proposta ha ottenuto 16 voti favorevole dei 16 consiglieri presenti e votanti, tanto sul contenuto della delibera che sull'immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige (C.E.L.), approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm. Anche il Consigliere Marco Santini ha espresso per due volte il proprio voto favorevole.

Alla luce di quanto sopra, non si rilevano vizi di legittimità, inoltre, ai sensi dell'art.21-nonies "Annullamento d'ufficio" della Legge 7 agosto 1990 n.241 e ss.mm. e i. e non sussistono nemmeno ragioni di interesse pubblico che possano motivare l'annullamento d'ufficio della deliberazione oggetto di opposizione, in considerazione della natura stessa del parere richiesto. Si riporta infatti quanto contenuto nella nota dell'APRIE già citata: *"il parere richiesto alle amministrazioni locali riguarda l'esistenza o meno di motivi di interesse generale che siano ostativi alla realizzazione dell'impianto di cui trattasi, con la conseguenza che qualsiasi altra valutazione potrà essere approfondita in seguito"*.

La discussione avvenuta in Consiglio comunale, in continuità rispetto all'intervento del Sindaco del Comune di Ville d'Anaunia nella Conferenza ai servizi sopra richiamata e, di conseguenza, la deliberazione consiliare oggetto di opposizione, rappresentano un apporto costruttivo di sicuro interesse per la collettività di Ville d'Anaunia e per il suo territorio.

Si propone pertanto il rigetto dell'opposizione in esame.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione sopra esposta;

Richiamato il comma 5 dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige (C.E.L.), approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m. in materia di opposizione alle deliberazioni comunali, che sancisce quanto segue: *"5. Entro il periodo di pubblicazione, ogni cittadino può presentare alla Giunta comunale opposizione a tutte le deliberazioni. Le modalità, i termini e le procedure di risposta all'opposizione sono disciplinati con regolamento"*;

Considerato che il ricorso in opposizione è un ricorso amministrativo prodotto da chi vuole tutelare un proprio diritto o interesse legittimo, contro atti della pubblica amministrazione ed è presentato alla stessa amministrazione che ha prodotto l'atto verso il quale si vuole ricorrere. L'istituto è finalizzato a garantire la partecipazione democratica alla produzione di atti amministrativi al fine di rimuovere possibili vizi di legittimità o errate o carenti valutazioni di opportunità che potrebbero non essere prese in considerazione dall'autorità che ha emanato l'atto.

Specificato che le opposizioni sono normate dall'articolo 50 dello Statuto del Comune Ville d'Anaunia, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 1 del 06/02/2020 ed in vigore dal 05/04/2020 e più precisamente:

1. *“Avverso le deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale è ammesso ricorso in opposizione al Consiglio Comunale e alla Giunta comunale, per motivi di legittimità e di merito.*
2. *Condizioni per la proposizione del ricorso sono:*
 - a. *che sia presentato da un cittadino o gruppi di cittadini;*
 - b. *che sia presentato non oltre l'ultimo giorno di pubblicazione della deliberazione;*
 - c. *che siano indicati il provvedimento impugnato ed i vizi di legittimità e/o di merito dello stesso;*
 - d. *che sia indicato il domicilio per il ricevimento degli atti relativi al procedimento nel territorio nel comune; in mancanza, il domicilio è da intendersi eletto presso la segreteria comunale.*
3. *La Giunta comunale, ricevuto il ricorso, dispone nella prima seduta utile le direttive in ordine all'attività istruttoria. Essa può pronunciare:*
 - a. *la dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel caso in cui sia presentato in totale assenza delle condizioni per la sua proposizione ai sensi del comma 2, lettere “a”, “b” e “c”;*
 - b. *la dichiarazione di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato qualora ravvisi la sussistenza di gravi motivi e sussista un fumus in ordine ai motivi dell'impugnazione;*
 - c. *la sospensione del procedimento per un periodo massimo di 90 giorni non prorogabili e non reiterabili al fine di acquisire elementi integrativi;*
 - d. *la dichiarazione di rigetto o di accoglimento, anche parziale, del ricorso qualora questo abbia avuto ad oggetto una deliberazione adottata dalla Giunta comunale;*
 - e. *la rimessione degli atti al Consiglio comunale per l'accoglimento od il rigetto del ricorso qualora il medesimo abbia ad oggetto l'impugnazione di una deliberazione adottata da tale organo, ovvero qualora il ricorso abbia ad oggetto una deliberazione della Giunta comunale per la quale sia rilevato il vizio di incompetenza.*
4. *La decisione finale deve essere assunta entro il termine di 90 giorni dalla proposizione del ricorso, fatta salva la facoltà di sospensione di cui al precedente comma. La decisione deve essere comunicata al ricorrente entro i successivi 10 giorni. Decorso il termine di 90 giorni senza che sia adottata la decisione finale, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti.*
5. *Contro il provvedimento impugnato è comunque esperibile, anche prima del decorso del termine per la formulazione del silenzio rigetto, il ricorso all'autorità giurisdizionale nonché il ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.*
6. *Dell'esito dell'istruttoria è informato il Consiglio Comunale.*
7. *Ulteriori termini, modalità e procedure di risposta all'opposizione possono essere disciplinati con regolamento approvato dal Consiglio comunale. (...)*

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 156 di data 25.09.2025 con la quale ha disposto la rimessione degli atti al Consiglio comunale per l'accoglimento od il rigetto del ricorso, in quanto l'opposizione ha ad oggetto l'impugnazione di una deliberazione adottata da tale organo, ai sensi dell'art. 50 c. 3 lett. e. del suddetto Statuto comunale;

Sentiti gli interventi dei Consiglieri comunali riportati per esteso nella registrazione audiovisiva della seduta, ora verbale ufficiale della discussione e delle decisioni assunte dal Consiglio comunale;

Ritenuto pertanto che non sono da considerarsi valide le argomentazioni presentate e l'opposizione è da ritenersi non ammissibile;

Ritenuto conseguentemente di non accogliere l'opposizione avverso la deliberazione consiliare in oggetto non riscontrando elementi tali da giustificare l'adozione del provvedimento richiesto;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige (C.E.L.), approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 con le modifiche apportate dalla legge regionale 8 agosto 2018, n. 6;

Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 rispettivamente dal Segretario comunale e dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Dato atto che non necessita ottenere l'attestazione di copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 187 della L.R. 03.05.2018 n. 2, non comportando la presente deliberazione impegni di spesa;

Visto lo Statuto comunale in vigore;

Il Presidente del Consiglio, assistito dagli scrutatori previamente nominati, constata e proclama il risultato della votazione espressa per alzata di mano:

presenti e votanti n. 15

voti favorevoli n. 13

voti contrari n. 1 (Santini Marco)

astenuti n. 1 (Bruni Giordano)

Sulla base del risultato della votazione, il Consiglio comunale:

DELIBERA

1. Di rigettare, per i motivi in premessa esposti, l'opposizione pervenuta in data 11/07/2025 prot. n. 7149 da parte del Consigliere comunale Marco Santini avverso la deliberazione del Consiglio comunale n. 30 dd. 30 giugno 2025 avente ad oggetto "Impianto idroelettrico di pompaggio dal Lago di S. Giustina – Parere ai sensi del comma 1 bis dell'art. 17 bis 1 della L.P. n. 18/1976 richiesto da APRIE con nota del 18/04/2025."
2. Di disporre che il presente provvedimento venga comunicato al Consigliere comunale ricorrente mediante comunicazione all'indirizzo e-mail comunicato per le finalità istituzionali;
3. Di prendere atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva a pubblicazione avvenuta, ai sensi dell'art. 183, comma 3 del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;
4. Di dare evidenza ai sensi dell'art. 4, comma 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - a. opposizione alla Giunta durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183 comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige (C.E.L.), approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2, e ss.mm.;
 - b. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971 n. 1199;
 - c. ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.